

Il primo incontro di aggiornamento frontale si terrà a Roma il prossimo 21 giugno

# Parte la formazione Inrl 2019

## Tra i temi trattati deontologia e segreto professionale

**S**aranno tutte materie di stringente attualità, quelle che verranno trattate nel primo incontro formativo frontale dell'Inrl programmato per venerdì 21 giugno a Roma, presso la sala dell'Hotel Bernini di Roma. A condurre il corso saranno due docenti di alto profilo, accreditati a Mef, Anna Ruggieri e Roberto Belotti. «In questo primo incontro formativo», sottolinea il presidente dell'Istituto Virgilio Baresi, «che contempla materie del Gruppo A, verrà assicurata ai colleghi iscritti una esaustiva illustrazione degli strumenti a disposizione dei professionisti per ottemperare agli obblighi di legge in tema di revisione contabile, in particolare verranno approfonditi i passaggi più significativi del codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale dei soggetti abilitati all'esercizio di revisione legale dei conti». A breve sul rinnovato sito dell'Inrl verranno comunicate le altre date degli incontri frontali sul territorio. L'evento, totalmente gratuito, è aperto tutti gli iscritti nel registro dei revisori legali presso il Mef fino a esaurimento posti, a condizione che effettueranno la propria iscrizione per la partecipazione a segreteria@revisori.it. Si precisa che l'evento darà la possibilità ai partecipanti di maturare 5 crediti formativi. In merito poi all'Assemblea nazionale del 21 giugno i vertici Inrl invitano tutti i delegati regionali e provinciali a sollecitare e promuovere nelle rispettive aree di competenza, la partecipazione degli iscritti all'assemblea per un pieno coinvolgimento degli iscritti finalizzato soprattutto a pianificare al meglio l'attività futura dell'Istituto, con un costruttivo confronto ed un dibattito democratico su proposte a favore di una crescita indispensabile del peso specifico dell'Inrl presso tutte le sedi istituzionali e professionali, dove occorre rilanciare la figura preminente del revisore legale.

**Per le piccole srl il controllo interno diventa indispensabile**

Al fine di rilasciare il parere sul bilancio di esercizio, la



Un momento dell'assemblea nazionale dello scorso anno a Roma

continuità aziendale costituisce un elemento fondamentale. La riforma del diritto fallimentare «crisi d'impresa» ha stravolto completamente le responsabilità e i doveri degli amministratori e degli organi di controllo sulla prevenzione dei fattori di crisi aziendale. Tali fattori «campelli d'allarme» precostituiscono delle situazioni che possono certamente minare i presupposti della continuità aziendale. In particolare, assumono maggiore rilievo le piccole e micro-imprese, in quanto l'aspetto problematico risiede proprio nel sistema dei controlli interni proprio per il loro carattere «familiare». Proprio in virtù di questo fenomeno, tra l'altro molto diffuso e in assenza di adeguata documentazione, ne deriva che gli organi di controllo, saranno sottoposti ad una maggiore difficoltà nell'espletamento delle proprie funzioni. Per questo nei prossimi mesi le piccole e le micro-imprese si troveranno dinanzi ad una grande sfida, ma anche una grande opportunità, quella di passare da una gestione aziendale a carattere familiare ad una gestione basata su un sistema moderno di controllo interno e di valutazione dei rischi. La

continuità aziendale, unitamente alla prudenza nella governance, due postulati fondamentali per la formazione del bilancio. Il Codice civile, i principi contabili e quelli di revisione non forniscono una precisa definizione di continuità aziendale. Solo il punto 2 del principio Isa Italia 570 - Continuità aziendale - dispone che «in base al presupposto della continuità aziendale, un'impresa viene considerata in grado di continuare a svolgere la propria attività in un prevedibile futuro». Sulla base di ciò è molto condivisibile l'affermazione secondo

cui «la continuità aziendale è una circostanza in atto, insita in un'impresa, a durare nel tempo, lungo le direttrici di competitività, coesione ed economicità. In buona sostanza è «la capacità dell'azienda di produrre risultati positivi e generare nel tempo correlati flussi finanziari». Nel determinare se il presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività è applicabile, la direzione aziendale tiene conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che

è relativo ad almeno, ma non limitato a, dodici mesi dopo la data di chiusura dell'esercizio. Il grado dell'analisi dipende dalle specifiche circostanze di ciascun caso. Se l'entità ha un progresso di attività redditizia e dispone di facile accesso alle risorse finanziarie, si può raggiungere la conclusione che il presupposto della continuità aziendale sia appropriato senza effettuare analisi dettagliate. In altri casi, la direzione aziendale può aver bisogno di considerare una vasta gamma di fattori relativi alla redditività attuale e attesa, ai piani di rimborso dei debiti e alle potenziali fonti di finanziamento alternative, prima di ritenere che sussista il presupposto della continuità aziendale. In sostanza, un'impresa si considera in condizioni di continuità aziendale quando ha la possibilità di far fronte alle proprie obbligazioni e ai propri impegni nel corso della normale attività. In pratica la liquidità derivante dalla gestione corrente, insieme ai fondi disponibili (in cassa, in banca, mediante linee di credito ecc.) saranno sufficienti per rimborsare i debiti e far fronte agli impegni in scadenza. Il principio di continuità

aziendale è richiamato dall'art. 2423-bis, 1° comma, del c.c. Per le società che adottano i principi contabili internazionali, lo Ias 1, ai paragrafi 25 e 26, dispone che nella fase di preparazione del bilancio, la direzione aziendale deve effettuare una valutazione della capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento. Qualora la direzione aziendale sia a conoscenza, nel fare le proprie valutazioni, di significative

incertezze per eventi o condizioni che possano comportare l'insorgere di seri dubbi sulla capacità dell'entità di continuare a operare come un'entità in funzionamento, tali incertezze devono essere evidenziate. Relativamente all'informativa da rendere sulle valutazioni in ordine al presupposto della continuità aziendale, gli amministratori se ritengono che sussistano rilevanti incertezze, tali da far sorgere dubbi significativi circa la capacità dell'impresa di proseguire la propria attività in continuità aziendale, tali incertezze e i correlati significativi dubbi dovranno essere chiaramente esplicitati come tali, in aderenza a quanto previsto dal principio contabile Ias 1, paragrafo 23, nelle note esplicative al bilancio. In definitiva una adeguata informazione non può prescindere dall'indicare tutte le iniziative che la società ha assunto o vuole assumere (ad esempio piani di ristrutturazione dei debiti, rafforzamento del capitale, riduzione dei costi, vendita di asset ecc.) per fronteggiare gli effetti di tali incertezze sulla continuità aziendale. Inoltre, gli amministratori devono illustrare in modo adeguato le argomentazioni a sostegno della ragionevolezza di tali soluzioni. Soltanto attraverso una effettiva trasparenza informativa in materia sarà, infatti, possibile valutare la ragionevolezza della conclusione finale in merito all'adozione del presupposto della continuità aziendale. Trattandosi comunque di una valutazione estremamente differenziata e, comunque, legata ad eventi futuri di varia natura, è necessario valutare ogni singolo caso. Utile punto di riferimento in termini di valutazione del presupposto della continuità aziendale è rappresentato dal Principio di revisione n. 570 sulla continuità aziendale.



### REVISORI NEWS

#### Antiriciclaggio, obblighi formativi per i revisori

Si ricorda che in base alla legge di recepimento della IV Direttiva Antiriciclaggio (dlgs 90/17), ai revisori legali e alle società di revisione viene imposto il rispetto degli obblighi su antiriciclaggio. In particolare i revisori legali e le società di revisione con incarichi di revisione su enti di interesse pubblico sono soggetti alla vigilanza e al controllo antiriciclaggio della Consob e sono tenuti a rispettare le prescrizioni in materia di antiriciclaggio revisori legali disposte con la Delibera Consob n. 18802. Nell'adempimento degli obblighi

antiriciclaggio, i revisori legali operano in conformità al principio di proporzionalità, ponendosi in condizione di dimostrare che la portata delle misure adottate a tal fine è commisurata all'entità del rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo riscontrabile nell'ambito della propria attività professionale. Proprio in virtù di questi obblighi stabiliti per legge i revisori legali e le società di revisione devono adottare idonei sistemi e procedure antiriciclaggio e nell'ottica di perseguire al meglio gli obiettivi preposti dal legislatore europeo e italiano, i revisori legali sono tenuti all'aggiornamento professionale attraverso adeguati

corsi di formazione antiriciclaggio.

#### Versamenti, la proroga sempre più probabile

Secondo quanto riportato dai giornali economici è sempre più probabile una proroga dei versamenti fiscali, per via dei ritardi degli Isa - Indicatori sintetici di affidabilità. I tecnici del Ministero dell'economia e delle finanze infatti, potrebbero concedere venti giorni in più per il versamento. I professionisti interessati e le numerose rappresentanze ordinarie e non hanno già sollecitato questa proroga.

Pagina a cura di

**INRL**

(Istituto Nazionale Revisori Legali)

Sede legale: Via Longoni, 2/20159 Milano

Sede amministrativa:

Piazza della Rotonda, 70 - 00186 Roma

Ufficio di Rappresentanza:

Rue de l'Industrie, 42 - Bruxelles

email: segreteria@revisori.it

www.revisori.it